



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 1290

Prot. n. CIV 26/20-1 MLT/MM.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Tomasi Giuseppe, in proprio e quale legale rappresentante di Carador S.r.l. c/ P.A.T. - Ricorso avanti la Suprema Corte di Cassazione per l'annullamento della sentenza della Corte d'Appello di Trento n. 108 del 2019 - Affidamento della rappresentanza e della difesa della Provincia autonoma di Trento agli avvocati Nicolò Pedrazzoli, Monica Manica dell'Avvocatura della Provincia e all'avv. Luigi Manzi di Roma (CIG Z022E0B69B).

Il giorno **28 Agosto 2020** ad ore **11:38** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

MAURIZIO FUGATTI

Presenti:

VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

MARIO TONINA
MIRKO BISESTI
ROBERTO FAILONI
STEFANIA SEGNANA
ACHILLE SPINELLI
GIULIA ZANOTELLI

Assenti:

ASSESSORE

MATTIA GOTTARDI

Assiste:

IL DIRIGENTE

LUCA COMPER

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

"In data 10.07.2020 è stato notificato a questa Provincia il ricorso avanti la Suprema Corte di Cassazione promosso da Tomasi Giuseppe, in proprio e quale legale rappresentante di Carador S.r.l. per l'annullamento, con o senza rinvio, della sentenza della Corte d'Appello di Trento n. 108 del 2019.

Non apparendo fondati i motivi che stanno alla base del ricorso, si propone di resistere al gravame, affidando la rappresentanza e la difesa della Provincia autonoma di Trento, con facoltà di agire anche disgiuntamente e di esercitare ogni facoltà assegnata dalla legge al difensore, ivi compresa la facoltà di svolgere, ove occorra, ricorso incidentale, agli avvocati Nicolò Pedrazzoli, Monica Manica dell'Avvocatura della Provincia e all'avv. Luigi Manzi dello Studio Legale Manzi e Associati, con studio in Roma, Via F. Confalonieri n. 5, eleggendo domicilio presso lo studio di quest'ultimo. Poiché il contenzioso è avanti alla Corte di Cassazione in Roma si rende necessaria la nomina di un difensore per la domiciliazione su Roma e la partecipazione alle udienze.

Lo studio dell'avv. Luigi Manzi in data 20.8.2020 ha comunicato la disponibilità ad assumere l'incarico di domiciliazione con rappresentanza e ha presentato il preventivo relativo al compenso determinato nel rispetto dei parametri per gli affidamenti esterni concordati con l'Avvocatura di Euro 1.029,00 oltre accessori (rimborso spese forfettarie 15%, CNPA 4%, IVA 22%) per complessivi Euro 1.501,43. L'importo complessivo, impegnato con il presente provvedimento è di Euro 1.501,43.

Si propone altresì di autorizzare il Presidente della Provincia autonoma di Trento o, in sua assenza o impedimento, il Vice Presidente, a conferire ai suddetti patroni l'incarico di patrocinio e il mandato speciale di rito".

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- visti gli atti citati in premessa, l'istruttoria approfondita e completa del legale incaricato conformemente a tutte le indicazioni e disposizioni di servizio interne e, in particolare, alle circolari n. 2/2012, n. 1/2013 e n. 2/2013, alle indicazioni operative n. 3/2012, al promemoria di data 30 giugno 2016, alle indicazioni operative di data 20 luglio 2015, dd. 19 gennaio 2016, prot. n. 22469, nonché alle indicazioni e disposizioni operative generali di data 15 marzo 2016, di data 11 luglio 2016, 5 ottobre 2016, 23 dicembre 2016, 11 gennaio 2017 e 7 aprile 2017; il promemoria interno di data 23 maggio 2019, ID 377421775;
- visto lo Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige;
- visto il decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1973, n. 49 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige: organi della regione e delle province di Trento e Bolzano e funzioni regionali);
- visto l'art. 79 dello Statuto Speciale per il Trentino-Alto Adige;
- visti gli artt. 24, 97, 98, 111, 113, 116, 117 della Costituzione;
- visto l'art. 6 della Convenzione europea di diritti dell'uomo;
- vista la Direttiva 2014/24/UE, ed in particolare il considerando n. 25 e l'art. 10, lett. d);
- vista la legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 (Nuovo ordinamento dei servizi e del personale della Provincia autonoma di Trento);
- vista la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (legge sui contratti e sui beni provinciali), ed in particolare l'art. 21, comma 4 e l'art. 39 quater, comma 4;
- vista la legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia), ed in particolare l'art. 12 ter, commi 3 e 3-bis;
- visti gli artt. 7 e 8 della legge provinciale 6 agosto 2019, n. 5 (Assestamento del bilancio di

- previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2019 – 2021);
- vista la legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino);
 - vista la legge provinciale 3 aprile 2015, n. 7 (Riordino della dirigenza e dell'organizzazione della Provincia: modificazioni della legge sul personale della Provincia 1997, della legge finanziaria provinciale 2015 e della legge provinciale sull'Europa 2015);
 - vista la legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilità), così come modificata dalla legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18;
 - visto il decreto del Presidente della Provincia 29 settembre 2005, n. 18-48/Leg (Regolamento di contabilità di cui all'art. 78 ter della legge provinciale 14 settembre, n. 7);
 - visti gli artt. 1710 e ss., 2222 e ss., 2229 e ss. del Codice Civile;
 - visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42);
 - vista la legge 24 marzo 2012, n. 27 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività);
 - vista la legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense);
 - visti l'art. 4 e l'art. 17, comma 1, lett. d), del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture);
 - viste le Linee guida Anac n. 12/2018 sull'affidamento dei servizi legali, approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera 24 ottobre 2018, n. 907, ed in particolare il par. 3.1.4.2;
 - visto e considerato il parere del Consiglio Nazionale Forense adottato nella seduta di data 15 dicembre 2017;
 - viste e considerate la sentenza del Consiglio di Stato, Sezione V, 11 maggio 2012, n. 2730 e la sentenza della Corte di Giustizia, 6 giugno 2019, C-264/18;
 - vista e richiamata la deliberazione di data 30 marzo 2016 della Commissione Arconet, prevista dall'art. 3-bis del d.lgs. 118/2011, allegata alla nota prot. n. 335396/2016;
 - visto il codice deontologico forense, ed in particolare gli articoli 1, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 24 e 28;
 - viste e approvate le note del dirigente generale dell'Avvocatura della Provincia 21 febbraio 2013, prot. 105765; 5 marzo 2013, prot. 130481; 18 marzo 2013, prot. 158593; 27 ottobre 2011, n. 58279315; 11 aprile 2014, n. ID 159611606 e n. ID 159611651; 29 dicembre 2015, prot. 666576; 14 gennaio 2016, prot. 16707; 14 gennaio 2016, prot. 16422; 14 gennaio 2016, prot. 16321; 14 gennaio 2016, prot. 16449; 15 marzo 2016 (indicazioni e disposizioni operative generali); 16 marzo 2016, prot. 135467; nonché le circolari di data 11 maggio 2016, di data 1 giugno 2016 e di data 11 luglio 2016; richiamate e approvate le disposizioni e indicazioni operative generali di data 5 ottobre 2016, di data 11 gennaio 2017, di data 7 aprile 2017 e di data 18 luglio 2017, prot. n. 395837; il promemoria interno di data 26 maggio 2017, ID 276820585; il promemoria di data 27 aprile 2018, ID 320278935; la nota di data 8 maggio 2018, prot. n. 265749; la circolare 1A/2018 di data 31 maggio 2018; la nota di data 28 dicembre 2018, prot. n. 787956; la disposizione di servizio di data 19 luglio 2019; la circolare prot. n. 396117 di data 20 giugno 2019 e le disposizioni di servizio ivi richiamate;
 - considerati l'interesse pubblico ad una difesa completa ed adeguata, la prassi, i precedenti, la sede dell'Autorità giudiziaria adita, il contenuto dell'atto e la complessità delle questioni di fatto e di diritto controverse non comuni e fuori dell'ordinario, l'elevato carico di lavoro dell'intera struttura e del legale incaricato, che rende assolutamente non possibile una difesa interna completa ed adeguata, il carattere fiduciario dell'incarico, le preminenti esigenze difensive, l'elevata professionalità e conoscenza dell'ordinamento provinciale del professionista esterno da incaricare e la sua riconosciuta specifica esperienza e elevata competenza, nonché il fatto che le

attività difensive, risultando connesse all'esercizio di pubblici poteri, a questioni di valenza istituzionale, nonché alla tutela di interessi generali della Provincia, comportano prestazioni collegate all'abilità del prestatore d'opera e che la complessa controversia richiede particolare impegno, elevate conoscenze, nonché elevata esperienza professionale;

- considerati l'importo delle spese legali del presente incarico di difesa e rappresentanza da ritenersi ordinaria, e considerati i limiti degli onorari e dei compensi determinati nell'incarico di patrocinio e relativo preventivo;
- visto il curriculum vitae pubblicato sul sito e verificato che non sussistono situazioni che possono comportare un conflitto di interessi nello svolgimento dell'incarico;
- viste e richiamate integralmente le deliberazioni della Giunta provinciale 1 luglio 2005, n. 1361, 25 marzo 2016, n. 439, 2 novembre 2016, n. 1915, 5 maggio 2017, n. 652 e 19 aprile 2019, n. 558, nonché la determinazione del Dirigente generale dell'Avvocatura della Provincia autonoma di Trento 29 maggio 2017, n. 22;
- dato atto che, ai fini del rispetto delle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. n. 136/2010, al presente incarico di difesa e rappresentanza in giudizio è assegnato il seguente codice Smart CIG Z022E0B69B
- a voti unanimi, legalmente espressi,

d e l i b e r a

1) di resistere al ricorso promosso da Tomasi Giuseppe, in proprio e quale legale rappresentante di Carador S.r.l. c/ P.A.T. avanti alla Suprema Corte di Cassazione per l'annullamento, con o senza rinvio, della sentenza della Corte d'Appello di Trento n 108 del 2019;

2) di conferire la rappresentanza e la difesa della Provincia autonoma di Trento, con facoltà di agire anche disgiuntamente e di esercitare ogni facoltà assegnata dalla legge al difensore, ivi compresa, ove occorra, la facoltà di svolgere ricorso incidentale, agli avvocati Nicolò Pedrazzoli, Monica Manica dell'Avvocatura della Provincia e all'avv. Luigi Manzi dello Studio Legale Manzi e Associati, con studio in Roma, Via F. Confalonieri n. 5, eleggendo domicilio presso lo studio di quest'ultimo;

3) di autorizzare il Presidente della Provincia autonoma di Trento o, in sua assenza o impedimento, il Vice Presidente, a conferire ai suddetti patroni l'incarico di patrocinio e il mandato speciale di rito;

4) di impegnare la somma complessiva di euro 1.501,43, sulla base del preventivo di spesa dell'avv. Luigi Manzi di Roma sul capitolo 151750-003 dell'esercizio finanziario 2020;

5) di dare atto che ai fini del rispetto delle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. n. 136/2010, al presente incarico di difesa e rappresentanza in giudizio è assegnato il seguente codice Smart CIG Z022E0B69B.

Adunanza chiusa ad ore 13:25

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Non sono presenti allegati parte integrante

IL PRESIDENTE
Maurizio Fugatti

IL DIRIGENTE
Luca Comper